



Graf. 39 Ripartizione percentuale per titolo di studio tra avviati e relativi abbandoni



Il confronto percentuale dell'abbandono distinto tra i due sessi rispecchia quello degli avviati in servizio, con un leggera differenza di +1,72% per gli avviati in servizio tra le femmine e di + 1,72% per gli abbandoni tra i maschi. (Graf. 40).

Graf. 40 Ripartizione percentuale per sesso – confronto tra avviati e relativi abbandoni



I dati sulle cause di chiusura del rapporto tra i giovani che prestano il servizio civile e l'Ente che li "impiega" evidenzia che nella stragrande maggioranza dei casi (73,21%) è il volontario a rinunciare a prendere servizio o ad abbandonarlo una volta in corso.

A questi, si aggiunge un 17,25% di giovani che non comunica la volontà di abbandonare il servizio e semplicemente non si presenta.


La quota rimanente di coloro che interrompono il servizio per cause differenti è appena il 9,54% (Tab. 83).

Tab. 83 – Cause di chiusura del rapporto di servizio civile nazionale

| Cause di chiusura del Servizio Civile | N.° | % |
|--|--------------|---------------|
| Rinuncia e Interruzione Volontaria | 3.314 | 73,21 |
| Comunicazione dell'Ente di mancata presentazione in servizio | 781 | 17,25 |
| Decadimento Requisiti | 75 | 1,66 |
| Eccedenza Malattie | 68 | 1,51 |
| Esclusione UNSC | 10 | 0,22 |
| Chiusura Ente | 25 | 0,55 |
| Eccedenza Permessi | 88 | 1,94 |
| Revoca Progetto | 166 | 3,66 |
| TOTALE | 4.527 | 100,00 |

L'analisi del tempo di servizio prestato dai giovani evidenzia che la cessazione delle attività è distribuita nell'arco dei 12 mesi. Si evidenzia che per poco meno di un terzo dei casi (27,14%) le interruzioni avvengono nei primi due mesi di servizio e circa un quarto (23,42%) tra il terzo e quarto mese di servizio. Da segnalare il continuo aumento delle interruzioni (+ 8,56 nel 2008 e + 10,77 nel 2009) rilevato oltre i sei mesi di servizio (Graf. 41).

Va sottolineato comunque che la rilevazione di questi dati è stata effettuata alla fine di marzo 2010 e quindi rimangono fuori dall'indagine tutti quei volontari avviati tra settembre e dicembre 2009 (15.912) che al momento hanno effettuato dai 4 ai 6 mesi di servizio.

Graf. 41 Momento di interruzione del servizio


L'analisi degli abbandoni per tipologia di ente mostra che in termini assoluti le rinunce e le interruzioni durante il servizio civile avvengono per tre quarti circa dei casi nel settore privato (*Tab. 84*).

Tab. 84 Differenza percentuale degli abbandoni per tipologia di enti N.° %

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| Pubblico | 1.336 | 29,47 |
| Privato no-profit | 3.191 | 70,53 |
| Totale | 4.527 | 100,00 |

Se analizziamo il dato in rapporto ai volontari avviati, invece, possiamo notare come a livello complessivo siano nettamente più numerosi gli abbandoni nel privato (9,73%) rispetto al pubblico (4,28%). Questo dato ha una caratterizzazione territoriale uguale nelle tre aree geografiche, infatti, sia al Nord sia al Centro e al Sud con le isole comprese sono più frequenti le rinunce e le interruzioni nel settore privato (*Graf. 42*).

Graf. 42 Abbandoni del servizio civile per tipologia di ente e zona di attuazione



3.10 I procedimenti disciplinari

I volontari sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.77 del 2002, firmato dal Direttore dell'Ufficio e controfirmato per accettazione dal volontario. Il contratto indica, oltre la data di inizio del servizio e il trattamento economico e giuridico, anche le norme di comportamento e le regole di servizio che i volontari devono scrupolosamente osservare durante tutta la permanenza presso l'ente, al fine di assicurare una efficiente partecipazione al servizio e una corretta realizzazione del progetto.

Tenuto conto che il volontario ha il dovere di svolgere il servizio con impegno e responsabilità e che lo svolgimento del servizio deve avvenire con la massima cura e diligenza, sono stati delineati i doveri che il volontario deve osservare, elencati all'articolo 7 del contratto. La loro violazione dà luogo, in relazione alla gravità o la recidiva, a seguito di un apposito *iter* procedurale, all'applicazione delle sanzioni disciplinari: rimprovero verbale, rimprovero scritto, detrazione della paga (da un importo minimo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio), esclusione dal servizio.

L'articolo 12 del contratto disciplina la procedura, le fasi e i tempi del procedimento disciplinare: dal momento della segnalazione all'Ufficio da parte dell'ente del comportamento del volontario che si ritiene sanzionare, fino alla individuazione della stessa da comminare o all'archiviazione del procedimento disciplinare.

Al riguardo si evidenzia che nonostante sia espressamente previsto il dovere degli enti di dettagliare i fatti oggetto dell'addebito del procedimento disciplinare quanto a date e circostanze degli accadimenti, spesso gli Enti fanno genericamente riferimento al comportamento inadempiente del volontario esprimendo considerazioni sul suo agire non supportato da elementi oggettivi.

In tali casi la genericità degli addebiti mossi, soprattutto dove non ricorre una netta distinzione tra la presentazione dei fatti e le opinioni, non consente all'Ufficio di poter legittimamente irrogare sanzioni disciplinari che, come noto,

devono essere commisurate alla violazione dei doveri e, pertanto, puntualmente individuati.

Ciò premesso, nel corso dell'anno 2009, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli enti, sono stati avviati n. 42 procedimenti disciplinari di cui, a seguito dell'espletamento dell'*iter* procedurale:

- *n. 11 si sono conclusi con l'archiviazione;*
- *n. 20 si sono conclusi con la decurtazione della paga;*
- *n. 9 si sono conclusi con l'esclusione dal servizio;*
- *n. 2 non avviati per mancanza di tempo per completare l'iter procedurale atteso che il progetto volgeva al termine.*

Per quanto attiene la prima fattispecie, non si è proceduto a comminare la sanzione disciplinare, in presenza di inadempienze non gravi, in relazione alle quali le dichiarazioni difensive prodotte dagli interessati hanno reso congrue e sufficienti ragioni a loro discolta. Un'altra fattispecie che ha dato luogo all'archiviazione è rappresentata dai casi nei quali i volontari nelle more del completamento del procedimento sanzionatorio hanno inoltrato comunicazione di rinuncia alla continuazione del servizio.

Analogamente non si è applicata la sanzione quando l'Ufficio, sulla base del carteggio pervenuto, ha ritenuto che i comportamenti contestati dall'ente avrebbero potuto essere adeguatamente corretti attraverso la mediazione ed il ruolo degli operatori, che devono attivarsi per far superare ai ragazzi eventuali inadeguatezze o situazioni di disagio che possono verificarsi per carenza di rapporti chiari e di direttive precise circa la definizione dei compiti e delle mansioni da svolgere (gli operatori devono infatti puntare a esperienze di qualità sia dal punto di vista dell'efficacia sui giovani che sugli utenti).

In queste ipotesi si è comunque proceduto a richiamare i volontari all'osservanza dei propri doveri, seguendo le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto, onde evitare il ripetersi di situazioni incresciose che avrebbero comportato l'applicazione di una sanzione disciplinare.

Per quanto attiene la seconda fattispecie, per i procedimenti che si sono conclusi con la decurtazione della paga da 1 a 10 giorni di servizio commisurata

alla gravità dell'infrazione, la maggior parte di esse si è concretizzata nella violazione dei doveri indicati all'articolo 7 del contratto per quanto specificatamente attiene alla mancata tempestiva comunicazione dei giorni di assenza per malattia, al mancato rispetto degli orari di servizio, nello svolgimento del servizio effettuato con poca cura ed attenzione, nelle assenze alle giornate di formazione. Si tratta di comportamenti repressibili da parte dei volontari che possono incidere negativamente sulla qualità del progetto e turbare il corretto svolgimento delle attività del servizio.

La sanzione dell'esclusione del volontario, è stata comminata per comportamenti di particolare gravità, da cui poteva derivare un danno all'ente e a terzi, oppure per il protrarsi di comportamenti oggetto di precedenti richiami e contestazioni a causa dei quali il volontario ha continuato a prestare un impegno inadeguato nell'espletamento dei compiti affidati, dimostrandosi inaffidabile nello svolgimento delle più semplici mansioni, tanto da renderne impossibile qualunque impiego in relazione alle finalità del progetto. Più specificamente si tratta di comportamenti incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio.

In conclusione occorre evidenziare l'esiguo numero di richieste all'Ufficio di intervento per l'avvio di un procedimento disciplinare da parte degli enti per condotte messe in atto dai volontari, che costituiscono violazione dei doveri di cui all'articolo 7 del contratto, rispetto ai 30.377 volontari che sono stati avviati al servizio.

3.11 Gli accompagnatori del servizio civile ai Grandi Invalidi

La legge 27 dicembre 2002, n. 288 (art.1) e la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art.40), recanti rispettivamente “Provvidenze in favore dei grandi invalidi” e “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, hanno previsto la possibilità, per determinate categorie di grandi invalidi di guerra e per i ciechi civili, di usufruire di accompagnatori del servizio civile individuati tra obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale.

Al fine di dare concreta attuazione a tale normativa, l’Ufficio ha emanato in data 3 marzo 2003 una circolare in merito all’utilizzo degli obiettori e dei volontari come accompagnatori di grandi invalidi e ciechi civili.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n.226, che ha disposto dal 1 gennaio 2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva e di conseguenza del servizio civile degli obiettori di coscienza, che costituiva un modo alternativo di adempiere allo stesso, l’accompagnatore di grandi invalidi e di ciechi civili può essere individuato esclusivamente tra i volontari di cui alla legge n. 64 del 2001.

L’Ufficio, per quanto attiene all’impiego dei volontari del servizio civile come accompagnatori di grandi invalidi beneficiari della legge n. 288 del 2002, non può procedere, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001, ad un’assegnazione diretta del volontario al singolo richiedente.

L’Ufficio, infatti, provvede all’invio dei volontari agli enti di servizio civile iscritti all’albo nazionale che, in sede di presentazione dei progetti, elencano i nominativi dei soggetti che beneficeranno dell’assistenza dei giovani del servizio civile.

Nel 2009 non sono stati pubblicati bandi straordinari per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile per l’accompagnamento di grandi invalidi e di ciechi civili; in detto anno sono stati, invece, avviati i volontari facenti capo al Bando straordinario 2008 per 1.476 volontari. Come per il 2008, anche per l’anno 2009, l’Ufficio, nell’ottica dello snellimento dell’attività amministrativa e nell’interesse delle categorie in argomento, e tenuto conto del parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze già acquisito nel